

## Da “Il Sole 24 Ore”

# Primarie in Intesa Sanpaolo

Neppure troppo sottotraccia e a dispetto delle smentite di prammatica, sono iniziate le primarie per il nuovo chief executive per Intesa Sanpaolo. Nei giorni scorsi lo stesso sito di indiscrezioni che ha accreditato Corrado Passera di una candidatura a ministro in un futuro Governo di centro destra, ha subito indicato Gaetano, Micciché come front-runner per la successione. E il capo della divisione corporate & investment del gruppo e sul suo tavolo sono transitati dossier come Fiat e Telecom, Alitalia e Wind, Prada e Piaggio. Fratello del presidente forzista dell'Assemblea regionale siciliana Micciché si è fatto le ossa nell'orbita del gruppo De Benedetti e, prima di diventare delfino di Passera, ha formato con Salvatore Mancuso un tandem di ristrutturatori, da Gerolimich a Santavaleria

L'attuale numero due di Passera - e quindi candidato istituzionale a prenderne il posto - è Pietro Modiano, ex direttore generale di Sanpaolo-Imi. in UniCredit è cresciuto con Alessandro Profumo nell'investment banking e nel wealth management, ma a Piazza San Carlo ha acquisito profilo forte anche nel retail e nel nuovo gruppo è responsabile della strategia “banca dei territori:” un momento centrale per un gruppo che tra l'altro associa una decina di Casse di risparmio le cui fondazioni sono ora tutte nell'azionariato di Intesa. Modiano, marito del ministro Barbara Pollastrini (Pd), è un nome da cui poi difficilmente potrà prescindere la Compagnia Sanpaolo, decisa con un nuovo presidente a dare smalto al suo molo di azionista-chiave. Sicuramente casuale riguardo i movimenti in Intesa, ma comunque significativa è stata un'uscita sul Sole-24 Ore di Giampiero Auletta Armenise, attuale Ceo di Ubi Banca: gruppo che resta socio di Intesa - pur con i filtri antitrust - e nel cui consiglio di sorveglianza siede Giovanni Bazoli. E del presidente di Intesa Sanpaolo, Armenise è stato a lungo il fidato strategic planner: il suo studio, già ai tempi dell'Ambroveneto, era il più vicino a quello del Professore. In attesa che la campagna elettorale compia il suo corso e che Bazoli debba affrontare il terna i con i grandi soci, altri nomi restano sospesi nel gossip di Piazza Affari: da Tommaso Cucchiani, attuale ad. di Allianz Italia, da sempre stimato in Generali; e Claudio Costamagna, ex managing director di Goldman Sachs, storicamente vicino a Bazoli. – [a.quaglio@ilsole24ore.com](mailto:a.quaglio@ilsole24ore.com)

---

## Unicredit e l'eredità di Eurolat

UniCredit ha già annunciato il ricorso in appello. Dunque i legali scenderanno di nuovo in aula tra comparse, memorie e udienze. Né si può dar torto alla banca di Alessandro Profumo che a si trova, oltre alle aree di criticità ereditate dall'incorporazione di Capitalia (Trevi finance 1,2 e 3, Banco di Sicilia in primo luogo) a dovere affrontare anche una sentenza avversa di primo grado della terza sezione civile del Tribunale di Roma che ha condannato Sergio Cragnotti e, in solido, Capitalia a risarcire al gruppo Cirio in amministrazione straordinaria 233 milioni di euro cifra che, con le rivalutazioni e il calcolo degli interessi, sale a sfiorare i 300 milioni di euro. La sentenza è la conseguenza di una causa risarcitoria intentata dai tre commissari del gruppo Luigi Farenga, Attilio Zimatore, e Mario Resca (poi sostituito da Lucio Francario) nel mese di maggio del 2004 e si riferisce alla creazione della Eurolat cui vennero conferite le attività nei settore lattiero caseario del gruppo e alla sua successiva cessione al gruppo Parnalat.

«Si tratta di una sentenza che accogliamo con grande soddisfazione —spiegano a «Plus24» i tre commissari— anche se, allo stato, non conosciamo le motivazioni che hanno portato il giudice a decidere in questo senso. In ogni caso — proseguono Farenga, Zimatore e Francario— se la sentenza verrà confermata questo implicherà un importante rientro di risorse nelle casse di Cirio Finanziaria, che potrà rendere ipotizzabile il pagamento al 100% del debito della società». Per quanto attiene, invece, ai ripartì delle sette obbligazioni emesse dalle varie società del gruppo non si intravedono novità di rilievo. Per quanto riguarda il previsto riparto al 10,5% dei crediti chirografari che, originariamente, era previsto per questa primavera, ebbene questo potrà subire un ritardo all'estate a causa di un contenzioso minore che ha coinvolto la Cirio Del Monte nv e che si riverbera, a cascata anche su riparto della Del Monte Finance Luxembourg. Restano al palo, invece i rimborsi dei due bond Cirio finance scadenza 30/5/03 e 3/11/02e i Cirio spa e Cirio Holding con scadenza 21/12/05 e 16/2/04. **St.E.**

---

## Cirio amara per intesa Sanpaolo

Cagnotti bond nel dossier titoli. Il gruppo entro il 31 luglio può decidere il ricorso

Sentenza d'appello infausta per una banca condannata al risarcimento dei danni provocati a una cliente per una vicenda di bond finiti in default. L'investimento era canalizzato su obbligazioni Cirio, la Banca era il Sanpaolo Imi (nella ragione sociale precedente alla fusione: con Intesa), la Corte quella di Torino: presidente relatore Enzo Troiani, e i consiglieri Massimo Macchia e Felice Manna. Una sentenza che capovolge una pronuncia precedente del - Tribunale civile torinese datata 11 novembre 2005 che dava ragione all'istituto di credito. La banca, che ha già pagato la cliente, ha tempo sino al prossimo 31 luglio per decidere un eventuale ricorso in Cassazione.

**I fatti** - Risale al gennaio 2001 la decisione di una cliente del Sanpaolo Imi (assistita nei due gradi di giudizio da Massimo Cerniglia, avvocato e consulente del-la Federconsumatori), di rivolgersi al servizio di consulenza di private banking dell'azienda per reinvestire la liquidità ottenuta dalla cessione di precedenti asset dai risultati insoddisfacenti. I consulenti della banca avevano indirizzato la cliente verso due tipi di bond (definiti, come si legge nella sentenza, «sicuri» e «con discreta redditività»): trattavasi di un primo lotto da 109.906 euro obbligazioni Cirio Finance e di un secondo da 26.430 euro di Cirio Holding Luxembourg. Nel 2003 il gruppo allora guidato da Sergio Cagnotti era finito nella nota crisi di liquidità che l'avrebbe portato poi al crack definitivo e non era stato più in grado di onorare le obbligazioni emesse. Risultato una perdita complessiva 136.336 euro.

**La resistenza in aula** -La banca, aveva scelto di resistere in giudizio asserendo che la cliente, sin dal 1993, aveva acceso presso una sua filiale un conto corrente denominato Multibenefit classic con annesso un mandato di investimento per servizi di investimento mobiliare e che aveva ricevuto e controfirmato il documento sui rischi generali sugli investimenti in strumenti finanziari. Per la banca, poi, la cliente era titolare di un dossier all'interno del quale figuravano numerosi investimenti in obbligazioni tutte con tassi a rendimento oscillanti tra il 5 e il 6,5% e dunque in linea con le obbligazioni Cirio, La banca poi chiariva di non avere agito nel collocamento per conto nell'interesse dell'emittente, ma nell'ambito di una legittima attività di negoziazione in conto proprio.

**In piena autonomia** - L'investimento, poi, era stato deciso dalla cliente in piena autonomia, «nonostante il consiglio contrario del direttore di filiale della banca e gli ammonimenti dell'impiegata allo sportello a diversificare gli investimenti, dimostrando in questo modo una perfetta conoscenza dei rischi connessi. Il punto però, secondo i giudici, è un altro. Nel momento in cui la cliente sottoscriveva l'acquisto dei due bond, la situazione del gruppo Cirio era o non era

conoscibile dal personale della banca? Dalle testimonianze rese ai giudici si desume che la cliente della banca, dopo avere deciso di disinvestire da una gestione in fondi, per la sua performance “fallimentare aveva richiesto alla banca alternative percorribili a rendimento elevato. I giudici domandano a un teste (l’impiegata): «È vero che il suddetto funzionario non ha dato alcuna informazione specifica sui titoli e ha omesso di precisare che si trattava di emissioni senza prospetto informativo e prive di rating?». La risposta fu: «Detti investimenti furono scelti dalla cliente e le facemmo presente i rischi (....) La signora sapeva che i titoli erano senza rating. Per contro, allora, non vi erano notizie allarmanti sulla Cirio, che sembrava essere azienda solida».

**L’offering circular** - Ma questo passo, per i giudici contrasta con il contenuto dell’ Offering circular: «Cirio e le sue consociate hanno un indebitamento netto consolidato che è notevole in relazione al patrimonio di proprietà e al reddito prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti»

E prosegue l’offering circular: «La capacità del gruppo di generare flussi di cassa dalla gestione operativa sufficiente per coprire il servizio del debito dipenderà dalle condizioni economiche finanziarie competitive e da altri fattori fuori dal suo controllo, incluse le fluttuazioni sui tassi d’interesse».— Pertanto non può esservi sicurezza che in futuro il gruppo genererà sufficiente cash flow dalla gestione operativa per pagare in propri debiti ed effettuare investimenti».

**Stefano Elli** - [stefano.elli@ilsole24ore.com](mailto:stefano.elli@ilsole24ore.com).

---

## Controversie & future - Scalper in Sella **Il trader esagera? Se la banca non lo ferma deve risarcire**

### E l’istituto di Biella valuta il ricorso in Appello

Passi in trasferta, ma qui la banca giocava in casa. Il Tribunale, infatti, è quello di Biella, città piemontese sede storica di Banca Sella. Ed è anche per questo che la sentenza (di condanna) contro cui l’Istituto sta valutando di ricorrere in Appello, fa notizia. Davanti al giudice unico Maria Rosaria Pietropaolo sono finiti in sei: oltre ai legali della banca, cinque suoi clienti assistiti dal legale Michele Curatella. Si trattava di clienti particolari che utilizzavano le strutture della banca per operare su strumenti a termine: nel dettaglio si trattava di contratti futures Fib 30 e di opzioni legate all’andamento del l’indice Mibo30.

Che cosa è accaduto? I cinque hanno operato sui derivati facendo trading e dunque, aprendo e chiudendo numerose operazioni e altrettanti contratti intraday, cioè nel corso della medesima seduta di Borsa (pare centinaia di operazioni al giorno), spesso sbagliando la “direzione” dell’investimento, In altri termini puntavano su un rialzo del mercato borsistico e, in realtà, ciò che si verificava era il contrario, O viceversa. Risultato: perdite su perdite. Definire questo genere di operatività come “risparmio” sembra del tutto fuori luogo, così come pare del tutto improprio l’uso del termine ‘risparmiatori’ per definire i cinque clienti di Banca Sella,

**A conti fatti** - Il quintetto aveva investito a partire dal 1997 (era in vigore ancora la lira) rispettivamente 153,3 milioni, 626 milioni, 96 milioni, 295,9 milioni e 1,09 miliardi, per un totale di 2,171 miliardi di lire. Le perdite riportate dopo le operazioni sono state, su ciascuna delle posizioni, 153,3 milioni, 628,5 milioni, 96 milioni, 373,8 milioni e 1,09 miliardi: 2,260 miliardi di lire. Cioè i clienti Sella hanno perso l’intero capitale più cento milioni di lire. I clienti, dopo il protrarsi degli sconfinamenti sui rispettivi conti, avevano ricevuto dalla banca finanziamenti per rispettivi 90, 210,

90, 70 e 200 milioni di lire. Dopo il precipitare degli eventi, i clienti avevano citato in giudizio l'istituto per violazione dell'obbligo di informativa e correttezza verso i clienti, per l'omessa dichiarazione di conflitto d'interessi, per il fatto di avere consentito che si effettuassero operazioni inidonee per frequenza e tipologia in un periodo caratterizzato dall'andamento discendente di Borsa e per avere finanziato le perdite con ampie concessioni di fido. Di fronte alla richiesta di risarcimento (la «restituzione delle somme») la banca eccepiva contestando alla radice le argomentazioni dei legali dei cinque trader.

**Meri esecutori** - Innanzitutto confermando di avere avuto nell'evoluzione delle varie operazioni un mero ruolo di esecuzione e raccolta ordini: puro intermediario, e non già consulente agii investimenti. I legali della banca, inoltre, sottolineavano come i clienti avessero preso visione della clausola di rappresentazione dei rischi contenuta nell'accordo quadro di raccolta ordini. Si tratta di una clausola in cui il cliente firma e prende atto che «il valore di mercato dei contratti (...) è soggetto a notevoli variazioni; l'investimento effettuato su tali contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili». Tali accordi, sempre secondo la banca erano stati poi superati da un ulteriore documento firmato dai clienti nel 1998 che metteva nuovamente in guardia i sottoscrittori dai rischi oggettivi di una attività di compravendita di contratti futures sulla Borsa. I cinque trader, si sono rivolti poi a un perito che ha analizzato le varie posizioni e dalle sue conclusioni hanno ritenuto di poter contestare alla banca la violazione della prescrizione di non effettuare tali operazioni in presenza di rischi specifici del mercato borsistico, all'epoca in fase discendente e di aver taciuto la propria posizione in conflitto di interessi. Una tesi, questa invero ardita: per i trader, essendo la banca essa stessa emittente di titoli quotati in Borsa, avrebbe avuto un interesse specifico a convogliare liquidità sull'indice. Ma non è questo il punto su cui si basa la sentenza. Per il giudice, infatti, la banca non avrebbe informato i trader circa la rischiosità delle operazioni poste in essere, non avrebbe tempestivamente informato (in forma scritta) gli investitori delle perdite subite e non avrebbe loro evidenziato l'inadeguatezza per dimensione degli ordini impartiti pur in presenza di perdite rilevanti, Il giudice aggiunge che: «a fronte delle rilevanti perdite (...) la convenuta avrebbe dovuto astenersi dal compiere ulteriori operazioni». **St.E**

---

## Cassa di Lucca Pisa e Livorno, è scontro a tutto campo

*Ancora una volta, dopo il Credito Bergamasco, è una "provincia" riottosa a tener aperto lo scontro tra azienda e sindacati nel Banco Popolare, terzo gruppo italiano con oltre 2.200 filiali, tre milioni di clienti, 21 mila dipendenti Stavolta è il turno **della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno**, il "polo toscano" sorto il 30 giugno 2006 dalla fusione delle Casse delle tre province passato per l'ex BpL poi Popolare Italiana, e quindi, con l'aggregazione con la Popolare di Verona e Novara, giunto nella nuova realtà. Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl e Fisac-Cgil il 23 gennaio hanno proclamato uno sciopero per tutto il 4 febbraio. la protesta, secondo i sindacati, ha chiuso «praticamente tutte le filiali», con partecipazione superiore al 70% e picchi oltre il 90 per cento. Cosa succede nell'istituto che, al 31 marzo 2007, contava 244 filiali, 1.747 dipendenti e oltre 230mila clienti? Un comunicato unitario dei sindacati spiega che la protesta è dovuta a «emergenza organici, assunzioni, caos organizzativo, sistema incentivante disgregante» e denuncia «le forzature di una controparte che non rispetta gli accordi, non vuole ammettere la situazione di estrema emergenza degli organici e si organizza solo per rendere ancora più opprimenti le pressioni commerciali», «una gestione orientata solo a cercare profitti immediati tagliando ancora gli organici e introducendo budget e incentivi individuali che minano la collaborazione interna», «l'irresponsabilità dell'ennesima*

*azione di pressione sul personale per il collocamento di nuovi prodotti finanziari proprio nell'immediatezza della migrazione informatica». i rappresentanti dei lavoratori chiedono «l'avvio di un confronto risolutivo dei problemi che non potranno essere ulteriormente rinviati»*

*Ma il clima non è dei migliori. [nicola.borzi@ilsole24ore.com](mailto:nicola.borzi@ilsole24ore.com) Nicola Borzi*

---

## **Il forum online su casa e Fisco. Le risposte alle richieste di chiarimento inviate dai lettori **Sconti Ici a cumulo libero** **La detrazione dell'1,33 per mille si aggiunge ai bonus comunali****

**Sergio Trovato**

Cumulo libero per gli sconti Ici sulla prima casa: l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille si somma alla riduzione ordinaria di 103,29 euro o a quella più alta eventualmente decisa dai Comuni. Il calcolo della nuova detrazione Ici per la prima casa, introdotta dalla Finanziaria (articolo i, comma 5, della legge 244/2007), e il limite massimo da osservare, quando le agevolazioni concesse dallo Stato si incrociano con quelle stabilite dai Comuni, suscitano i dubbi dei contribuenti. Sono infatti numerosi i quesiti sul tema rivolti agli esperti del Sole 24 Ore e delle associazioni durante il Forum online sulla casa. Il problema della corretta determinazione dell'imposta dovuta si porrà già per il versamento da effettuare entro il 16 giugno: i contribuenti potranno utilizzare l'ulteriore detrazione Ici sia per i versamenti acconto sia se decidono di pagare anche il saldo. Per stabilire quale sia l'ulteriore detrazione occorre fare riferimento al valore catastale dell'immobile. Il beneficio è rapportato all'1,33 per mille del valore dell'immobile, con un tetto massimo di 200 euro. Quindi, se l'immobile vale 200mila euro, l'importo della maxi-detrazione si ottiene moltiplicando 200mila per 1,33 e dividendo poi per mille: il risultato, 266 euro, si assume però nella misura massima di 200 euro. Una volta quantificata l'ulteriore detrazione si somma a quella ordinaria prevista per legge (103,29 euro) o a quella maggiore deliberata dal Comune. Gli enti, con regolamento, possono infatti stabilire detrazioni più alte di quelle previste dalla legge. Per l'abitazione principale possono aumentare l'importo classico dei 103,29 euro, sia che venga deliberata una detrazione maggiorata (per esempio, 180 euro), sia che lo sconto deciso dal Comune si aggiunga a quello fissato dalla legge (103,29+76,71 euro), va preso a base l'importo della detrazione stabilita complessivamente dall'amministrazione. Questa, come indicato nella risoluzione 1/2008 del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia, è l'unica detrazione da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta. La scelta di deliberare una detrazione elevando l'importo di quella base a 180 euro o di fissare una detrazione di 76,71 euro, che si somma a quella base, non modifica l'importo del beneficio: in entrambi i casi, si ha diritto alla detrazione di 180 euro. Dopo aver utilizzato la detrazione, il contribuente può godere dell'ulteriore detrazione, nel limite massimo di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta su abitazione principale e pertinenza. Peraltro il Comune, sempre con regolamento, può prevedere che l'agevolazione si estenda anche a più di una pertinenza. Dunque, l'ulteriore detrazione va a sommarsi, a seconda che il Comune abbia o meno esercitato il potere regolamentare, o a quella prevista dalla legge (103,29 euro) o a quella riconosciuta dall'amministrazione (nell'esempio fatto, 180 euro). L'amministrazione comunale potrebbe alzare la soglia del beneficio fiscale fino a 258,23 euro. Che questo sia il procedimento corretto da seguire lo conferma la risoluzione 1/2008, a proposito della perdita di gettito Ici causata al Comune dal nuovo sconto. La perdita dovrà essere certificata e rimborsata dallo Stato. Anche per calcolare le minori entrate per gli immobili adibiti ad

abitazione principale, deve prima essere sottratto l'importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto al contribuente e, dopo, conteggiato l'importo aggiuntivo riferito all'ulteriore detrazione.

## ICI

**La rivalutazione del 5% - La rivalutazione della rendita catastale del 5% va calcolata anche su case nuove appena accatastate?**

La risposta è affermativa. Tutti i fabbricati, ancorché di nuova costruzione, devono essere rivalutati del 5 per cento.

## LOCAZIONI

**Quanto si risparmia in termini economici, in cosa consiste l'aiuto per giovani che vogliono lasciare i genitori e stare in affitto? Ci sono differenze per una coppia convivente?**

La nuova detrazione Irpef si applica ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulino un contratto di locazione ai sensi della legge 1L431/98, per l'Unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione si applica per i primi 3 anni, è pari a 991,60 euro annui e spetta se il reddito complessivo annuo dell'inquilino non supera 15.493,71 euro. La convivenza non incide sull'agevolazione.

## DETRAZIONE 36%

**Materiali e manodopera - Presto comincerò a risistemare una vecchia abitazione. Vorrei comprare da me i materiali e a parte pagare la manodopera. E' possibile usufruire del 10% di Iva anche sui materiali? Ed è possibile sui materiali usufruire del 36% sulle ristrutturazioni?**

Non è possibile applicare l'aliquota Iva ridotta al 10% sull'acquisto di materiali. E' però possibile far rientrare nella base di calcolo della detrazione Irpef del 36% i detti acquisti

## DETRAZIONE 55%

**Inquilino e proprietario - Dovendo trovare un accordo con il proprietario della casa che ho in affitto per sostituire gli infissi esterni, chi ha maggior convenienza ad aprire la pratica?**

La detrazione del 55% può essere fruita tanto dal proprietario che dall'inquilino. Tra i due soggetti potrà beneficiarne chi materialmente sostiene la spesa e accetta che questa resti effettivamente a suo carico privandosi di ogni pretesa in merito alla restituzione delle somme spese:

[www.ilsole24ore.com/espertocasa](http://www.ilsole24ore.com/espertocasa)